



STRUMENTI FINANZIARI DELLA POLITICA DI COESIONE PER IL PERIODO 2014-2020

POLITICA DI COESIONE 2014-2020

A dicembre 2013, il Consiglio dell'Unione europea ha formalmente adottato le nuove normative e le leggi che regolano il ciclo successivo di investimenti effettuati nell'ambito della Politica di coesione dell'UE per il periodo 2014-2020.

La presente scheda informativa fa parte di una serie di schede volte a evidenziare gli elementi chiave del nuovo approccio.

Indice

Obiettivi

Caratteristiche principali del nuovo quadro politico e giuridico

Cosa cambia rispetto al periodo 2007-2013?

Effetti pratici

Gli strumenti finanziari rappresentano un modo efficiente di impiegare le risorse della politica di coesione al fine di perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020. Gli strumenti finanziari forniscono un sostegno mirato per gli investimenti destinati a progetti dalla potenziale sostenibilità economica tramite prestiti, garanzie, capitale azionario e altri meccanismi di assunzione del rischio, eventualmente associati a supporto tecnico, abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia nell'ambito della stessa operazione.

Oltre agli evidenti vantaggi legati al riutilizzo dei fondi nel lungo termine, questi strumenti contribuiscono a rendere disponibili ulteriori investimenti congiunti pubblici o privati al fine di far fronte alle carenze del mercato in linea con le priorità della strategia Europa 2020 e della politica di coesione. Le loro modalità di erogazione comportano capacità e competenze aggiuntive che incrementano efficienza ed efficacia nell'assegnazione delle risorse pubbliche. Essi forniscono inoltre diversi e numerosi incentivi a favore di un miglioramento della qualità dei risultati, ivi compreso un maggiore rigore di bilancio a livello dei progetti sostenuti.

Tali strumenti vengono utilizzati per gli investimenti finanziati tramite i fondi strutturali dal periodo di programmazione 1994-1999. La loro importanza relativa è cresciuta nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2007-2013, fino a rappresentare ora il 5% circa delle risorse complessive del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Alla luce dell'attuale congiuntura economica e della crescente scarsità delle risorse pubbliche, si prevede che essi avranno un'incidenza ancora maggiore sulla politica di coesione nel corso del periodo di programmazione 2014-2020.

Obiettivi

[↑ Torna all'inizio](#)

Sulla scorta dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli strumenti finanziari durante i precedenti periodi di programmazione della politica di coesione e alla luce dell'importanza ad essi attribuita nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, il quadro politico e giuridico per il 2014-2020 promuove un'ulteriore estensione e potenziamento dell'utilizzo di questi strumenti nel nuovo periodo di programmazione. Essi, infatti, rappresentano un'alternativa più efficiente e sostenibile per integrare i finanziamenti tradizionali basati sulle sovvenzioni.

Caratteristiche principali del nuovo quadro politico e giuridico

[↑ Torna all'inizio](#)

Al fine di incoraggiare e incrementare l'utilizzo degli strumenti finanziari nella politica di coesione nel periodo di programmazione 2014-2020, il nuovo quadro politico e giuridico:

- » offre una maggiore flessibilità agli Stati membri e alle regioni dell'UE in termini di settori obiettivo e strutture di attuazione;
- » fornisce un quadro di esecuzione stabile basato su una serie di regole chiare e dettagliate, sugli orientamenti esistenti e le esperienze acquisite sul campo;
- » realizza sinergie tra strumenti finanziari e altre forme di sostegno come le sovvenzioni;
- » assicura la compatibilità con altri strumenti finanziari, istituiti e utilizzati a livello UE, nell'ambito delle norme in materia di gestione indiretta.

Il regolamento «disposizioni comuni» include una sezione distinta per gli strumenti finanziari, denominata titolo IV (articoli da 37 a 46), che illustra in maniera più chiara le specificità e i requisiti normativi previsti in materia. Inoltre, le informazioni dettagliate relative alla loro applicazione sono riportate nel diritto derivato (atti delegati e atti di esecuzione).

Vi sarà dunque una sola serie di norme che disciplineranno gli strumenti finanziari per tutti i cinque fondi ESI, garantendo coerenza con le disposizioni del regolamento finanziario.

Cosa cambia rispetto al periodo 2007-2013?

[↑ Torna all'inizio](#)

Ampliamento del campo di applicazione degli strumenti finanziari

A differenza di quelle per il periodo di programmazione 2007-2013, le norme adottate per gli strumenti finanziari nel periodo 2014-2020 non sono prescrittive per i settori, i beneficiari, i tipi di progetti e le attività a cui sono destinati i finanziamenti. Gli Stati membri e le autorità di gestione **possono utilizzarli in relazione a tutti gli obiettivi tematici previsti dai programmi operativi (PO)** e a tutti i fondi, laddove opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia.

Il nuovo quadro contiene anche norme chiare che consentano un migliore **abbinamento degli strumenti finanziari ad altre forme di supporto, in particolare alle sovvenzioni**, in quanto ciò incentiva ulteriormente l'elaborazione di meccanismi di assistenza mirati che soddisfino le esigenze specifiche degli Stati membri o delle regioni.

Gli strumenti finanziari costituiscono una categoria speciale di spesa, la cui positiva concezione e applicazione dipendono da una corretta valutazione delle lacune e delle esigenze del mercato. Per questo i programmi operativi contengono una nuova disposizione in base alla quale **gli strumenti finanziari devono essere progettati sulla base di una valutazione *ex ante*** che individui le lacune del mercato e i contesti in cui gli investimenti non sono effettuati in maniera ottimale, le relative esigenze di investimento, la possibile partecipazione del settore privato e il conseguente valore aggiunto apportato dallo strumento finanziario in questione. Tale valutazione *ex ante* aiuterà inoltre a evitare sovrapposizioni e incoerenze tra gli strumenti di finanziamento adottati da differenti attori a vari livelli.

Varie nuove opzioni di attuazione

Il contesto operativo in cui vengono utilizzati gli strumenti finanziari nonché le capacità amministrative e le competenze tecniche necessarie al successo del loro impiego variano considerevolmente tra Stati membri e regioni. In tale contesto, la nuova normativa offre diverse opzioni di applicazione tra cui gli Stati membri e le autorità di gestione hanno possibilità di scegliere. Il sostegno del programma dei Fondi ESI può essere fornito a favore di:

1. **strumenti finanziari istituiti a livello UE** e gestiti dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario (gestione diretta o indiretta). Sono incluse disposizioni specifiche per l'implementazione di strumenti finanziari dedicati, che combinano i Fondi ESI con altre fonti del bilancio UE e con le risorse BEI/FEI per promuovere il credito bancario a favore delle PMI.

in questo caso i contributi del programma operativo destinati agli strumenti finanziari saranno limitati agli investimenti nelle regioni e alle azioni previste dal programma operativo da cui sono state attinte le risorse.

- 2 **strumenti finanziari istituiti a livello nazionale/regionale, transnazionale o transfrontaliero** e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la responsabilità di quest'ultima. Per tali strumenti le autorità di gestione hanno la possibilità di destinare le risorse del programma a:
- strumenti già esistenti o di recente creazione**, mirati a soddisfare condizioni ed esigenze specifiche;
 - strumenti standardizzati** (già disponibili), i cui termini e condizioni sono predefiniti e indicati in un atto di esecuzione della Commissione; detti strumenti devono essere pronti per un utilizzo immediato;
- 3 **strumenti finanziari unicamente consistenti in prestiti o garanzie** che possono essere attuati direttamente dalle autorità di gestione. In tali casi queste ultime saranno rimborsate in base ai prestiti effettivamente erogati o agli importi delle garanzie realmente impegnate per i nuovi prestiti, senza la possibilità di applicare commissioni o costi di gestione nell'operazione degli strumenti finanziari.

Modalità di cofinanziamento più flessibili e ulteriori incentivi finanziari

In futuro, i versamenti eseguiti dalla Commissione alle autorità di gestione saranno strettamente legati all'attuazione sul campo. Sarà inoltre possibile inserire nella dichiarazione di pagamento il contributo nazionale da stanziare per lo strumento finanziario, oppure a favore dei beneficiari finali, entro i termini del periodo di ammissibilità.

- Per i contributi a favore di **strumenti finanziari dell'UE gestiti dalla Commissione** (opzione 1 di cui sopra), occorre prevedere un asse prioritario distinto nell'ambito del programma operativo. Il tasso di cofinanziamento per tale asse o programma nazionale sarà pari al 100 % dell'importo.
- Per i contributi agli **strumenti finanziari nazionali, regionali**, transnazionali o transfrontalieri (opzioni 2 a. e b. di cui sopra), la quota comunitaria di cofinanziamento sarà incrementata di dieci punti percentuali nel caso in cui l'asse prioritario sia pienamente realizzato attraverso gli strumenti finanziari.

Norme chiare in materia di gestione finanziaria

La normativa si basa sui recenti orientamenti per gli Stati membri emanati dal Comitato di coordinamento dei fondi (COCOF) e garantisce continuità e certezza riguardo alla gestione finanziaria dei contributi UE destinati agli strumenti finanziari. Il nuovo quadro di riferimento dispone norme chiare riguardo alla definizione dei flussi economici ai differenti livelli degli strumenti finanziari e dei corrispondenti requisiti in materia di ammissibilità o di risorse ancora disponibili. Il regolamento «disposizioni comuni» prevede le seguenti disposizioni:

- » i contributi dell'UE a favore degli strumenti finanziari devono essere versati in conti presso gli Stati membri e temporaneamente investiti conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;
- » interessi o altre plusvalenze generati a livello dello strumento finanziario prima dell'investimento a favore dei beneficiari finali devono essere utilizzati per gli stessi scopi previsti dal contributo iniziale dell'UE nel periodo di ammissibilità;
- » la quota di risorse in conto capitale rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti, dei profitti, delle plusvalenze o dei rendimenti generati dagli investimenti deve essere reimpiegata fino al termine del periodo di ammissibilità per:
 - ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente alle finalità specifiche stabilite in base a una priorità;

- remunerazione preferenziale degli investitori operanti secondo il principio dell'investitore in un'economia di mercato, che forniscono coinvestimenti a livello dei beneficiari finali; e/o
 - costi/spese di gestione;
- » le plusvalenze, le risorse in conto capitale e gli altri rendimenti imputabili ai contributi dell'UE a sostegno degli strumenti finanziari devono essere utilizzati conformemente alle finalità del programma operativo per un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità.

Snellimento della rendicontazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

Alla luce delle procedure e delle modalità di erogazione specifiche previste per gli strumenti finanziari, tutti gli attori impegnati nella politica di coesione sono chiamati a fornire i dati relativi all'impiego delle risorse di bilancio derivanti dai fondi ESI, in quanto essi consentono di trarre conclusioni sugli effettivi risultati degli strumenti sostenuti e sulle eventuali modifiche da apportare per mantenerne l'efficacia. Il nuovo quadro di riferimento impone quindi alle autorità di gestione di inviare alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che prevedono il ricorso agli strumenti finanziari come allegato alla relazione annuale sull'attuazione. La Commissione fornirà i riepiloghi dei dati raccolti sulla base dei rapporti inviati.

Effetti pratici

[↑ Torna all'inizio](#)

I nuovi regolamenti offrono agli Stati membri e alle autorità di gestione una maggiore flessibilità nell'elaborazione dei programmi, sia per quanto riguarda la scelta tra sovvenzioni e strumenti finanziari per la realizzazione degli investimenti, sia per quanto concerne la selezione dello strumento finanziario più adatto. Essi garantiscono inoltre maggiore chiarezza e certezza circa il quadro politico e giuridico che disciplina gli strumenti finanziari.

Da una prospettiva di bilancio, il rafforzamento degli strumenti finanziari quali catalizzatori di risorse pubbliche e private aiuterà gli Stati membri e le regioni a raggiungere i livelli di investimenti strategici necessari ad attuare la strategia Europa 2020.

Infine, estendendo il campo di applicazione degli strumenti finanziari e rendendoli più capaci di rispondere alle esigenze specifiche delle regioni e dei beneficiari finali, è possibile migliorare significativamente l'accesso ai finanziamenti per un'ampia gamma di attori socio-economici impegnati sul campo. Gli strumenti finanziari saranno ad esempio utili alle imprese che investono nell'innovazione, alle famiglie che desiderano migliorare l'efficienza energetica delle loro abitazioni, ai singoli individui che intendono realizzare i propri progetti imprenditoriali nonché alle infrastrutture pubbliche o ai progetti di investimenti produttivi che soddisfano gli obiettivi strategici della politica di coesione e ottengono i risultati previsti dai suoi programmi.

Per ulteriori informazioni

Per schede informative relative ad altri aspetti della Politica di coesione:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/publication/index_it.cfm

Per informazioni di carattere più generale sulla Politica regionale:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.cfm